



FITA
Unione Nazionale Imprese di Trasporto

Sede Nazionale
00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A
Tel (06) 441881
Fax (06) 44249506 – E Mail : fita@cna.it

Sede di Bruxelles
36-38, Rue Joseph II – 1000 – Bruxelles
Tel + 322 2307440
Fax + 322 2307219 – E-Mail : bruxelles@cna.it

www.cna.it/fita

Prot. n. 44/MC/mti

Roma, 23 maggio 2016

Alla Presidenza Nazionale CNA Fita
Al Consiglio Nazionale CNA Fita
Ai Resp.li Regionali e Territoriali CNA Fita

OGGETTO: Circolare CNA Fita 09/2016. Regolarità dell'impresa di autotrasporto da verificare a cura del committente - dal 16 maggio consultazione tramite il sito www.alboautotrasporto.it

Cari colleghi,

come noto, a seguito della **delibera n° 1 del 23 Luglio 2015** del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, era stato dato corso al disposto di cui **all'articolo 1, comma 248 della Legge di Stabilità 2015** che prevedeva la **VERIFICA ON-LINE della REGOLARITÀ dell'impresa di autotrasporto**.

Come ricorderete, per tale funzione, il Comitato per l'Albo non attivò immediatamente il proprio portale ma, **IN VIA TRANSITORIA, una apposita sezione speciale nell'ambito del Portale dell'Automobilista**.

Con la presente vi informiamo che, il **suddetto utilizzo "transitorio"** della sezione speciale del portale dell'automobilista **è terminato** e, dal **16 Maggio 2016** la verifica on-line della **regolarità delle imprese di autotrasporto**, va effettuata tramite il portale dell'Albo degli Autotrasportatori: **www.alboautotrasporto.it**.

Come specificato sul portale stesso, attraverso di esso sarà possibile conoscere le attività del Comitato Centrale per l'Albo ed accedere ai servizi di interesse tra cui la funzione: **consultazione della regolarità dell'impresa di autotrasporto**.

Per accedere ai servizi **"Consultazione regolarità Impresa"** nonché **"Consultazione dati impresa"**, occorre registrarsi e **le eventuali credenziali di cui si era già in possesso** per accedere al portale dell'Automobilista, **non sono più valide per il portale dell'Albo**.

Per accedere a queste funzioni dal sito dell'Albo degli autotrasportatori, occorre effettuare una nuova procedura di registrazione ed ottenere nuove credenziali di accesso.

Ai fini della corretta registrazione all'Albo e dell'utilizzo delle suddette funzioni, sul suo sito sono presenti due manuali, rispettivamente: **"manuale utente-registrazione Albo"** e **"manuale utente – consultazione regolarità impresa – committente"** che comunque, per ogni eventuale approfondimento, alleghiamo alla presente circolare.

Si coglie l'occasione per richiamare brevemente **l'origine e gli obiettivi della normativa** che prevede la **VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELL'IMPRESA**.

Come ricorderete, con le Leggi di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) e 2015 (Legge n.190/2015), sono state assegnate al Comitato centrale, nuovi ed importanti compiti:

LEGGE N. 147/2013 – comma 92: Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

«l-bis) OMISIS

l-ter) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio;

l-quater) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009»

LEGGE N. 190/2014 – comma 248: All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal COMMITTENTE mediante ACCESSO AD APPOSITA SEZIONE DEL PORTALE INTERNET attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di REGOLARITÀ DEL VETTORE a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.

In riferimento alle **modifiche all'articolo 83 Bis introdotte dal comma 248 della L.190/2014**, è bene ricordare che **L'OBBIETTIVO** che il legislatore ha inteso perseguire, è quello di **cercare di GARANTIRE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A VETTORI IN REGOLA** (e conseguentemente ad un equo prezzo di mercato).

Dal 1° Gennaio 2015, il **COMMITTENTE** che **non verifica preliminarmente alla conclusione del contratto di trasporto la regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa del vettore, RISPONDE PERSONALMENTE DEI SUOI EVENTUALI INSOLUTI e, in caso di CONTRATTO NON SCRITTO, si assume anche gli ONERI relativi ALL'INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI e alle INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA commesse nell'espletamento del servizio di trasporto eseguito per conto del committente** (D.L. 112/2008, Art. 83 Bis, commi 4 Bis, 4 ter e 4 quinquies).

È stata pertanto introdotta una **specifico responsabilità solidale del committente** da cui si può sollevare **VERIFICANDO PRELIMINARMENTE LA REGOLARITÀ DEL VETTORE: un INCENTIVO AD AFFIDARE I TRASPORTI A VETTORI IN REGOLA.**

Ricordiamo che allo stato attuale, il requisito di **REGOLARITÀ DELL'IMPRESA (da verificare a cura del committente)** è **SODDISFATTO** e si configura a condizione che l'impresa di autotrasporto **risponda a TUTTI i seguenti requisiti:**

1. Iscrizione all'Albo degli autotrasportatori
2. Iscrizione alla CCIAA
3. Iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale – ove richiesta: imprese sino a 1,5 Tonnellate sono esentate dall'obbligo di iscriversi al REN)
4. Regolarità previdenziale (INPS)
5. Regolarità assicurativa (INAIL)

Con successivo provvedimento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, dovranno essere attivate le altre procedure di verifica (previste dall'art. 1, comma 92 della L.147/2013) che consentano la piena attuazione della norma:

1. Assicurazione dei veicoli
2. Concreto svolgimento dell'attività
3. Congruità tra parco veicolare e numero dei dipendenti

Altro aspetto importante e delicato, è quello relativo al fatto che la **conseguenza di una eventuale MANCATA REGOLARITÀ (dovuta anche ad anomalie dei requisiti acquisiti dal sistema), potrebbe comportare il MANCATO AFFIDAMENTO DA PARTE DEL COMMITTENTE E LA CONSEGUENTE PERDITA DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'IMPRESA DI AUTOTRASPORTO.**

Si ribadisce pertanto l'opportunità delle imprese di registrarsi all'Albo e accedere alla sezione "Consultazione dati impresa" del portale "www.alboautotrasporto.it" al fine di: **VERIFICARE LA REGOLARITÀ DELLA PROPRIA POSIZIONE OVVERO, ATTIVARSI PER RENDERLA TALE.**

Cordiali Saluti

(f.to) **Il Responsabile Nazionale**
Mauro Concezzi

All.ti:

- Manuale Utente Gestione Utenti Portale Albo
- Manuale Utente Consultazione Regolarità Impresa